



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

PROVINCIA DELL'AQUILA

info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE

Divieto di vendita per asporto e di somministrazione di superalcolici e di bevande contenute in bicchieri di vetro, in bottiglie o altre confezioni di vetro e di lattine, in occasione dei festeggiamenti in onore di S. Giovanni Battista nei giorni 21, 22, 23 e 24 giugno 2024.

IL SINDACO

Premesso che nei giorni 21, 22, 23 e 24 giugno 2024, come ogni anno, si svolgeranno i festeggiamenti in onore del Patrono S. Giovanni Battista, che richiameranno visitatori e avventori.

Richiamate:

- l'ordinanza sindacale prot. n. 5197 del 2017, con al quale si fissava l'orario di limite alle emissioni sonore all'esterno e all'orario dello svolgimento delle manifestazioni organizzate dal Comune di Civitella Roveto, dai gestori di esercizi pubblici, dalle associazioni, dai comitati e/o istituzioni di vario genere alle ore 24:00;
- la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017;
- la Circolare del Ministero – Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. U.0011464 del 19.06.2017, avente ad oggetto: "Manifestazioni Pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di Safety";
- la Circolare del Ministero dell'Interno Gabinetto del Ministro del 28.07.2017, n. 11001/110 (1.0) avente ad oggetto: "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva";
- Circolare Gabinetto del Ministro del 18 luglio 2018 - "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche";

Considerato inoltre che durante i festeggiamenti ci sarà consumo di bevande;

Preso atto della necessità di prevenire possibili episodi di vandalismo connessi all'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro o in lattine di alluminio e, in particolare, l'eventuale lancio dei medesimi ai danni della cittadinanza, nonché i rischi derivanti dalla dispersione a terra di frammenti delle stesse che costituiscono pericolo;

Ritenuto quindi opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità e alla sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto e la somministrazione

di superalcolici e di bevande in contenitori/bottiglie in vetro, nell'area della manifestazione ed in quelle pubbliche adiacenti;

- Visto l'art. 54 c. 4 del D. Lgs 267/2000, "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione...";

- Vista altresì la L. n. 689/1981 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 16 comma 1;

ORDINA

dalle ore 20:00 del 21 giugno fino alle ore 7:00 del 25 giugno 2024, nell'area della manifestazione ed in quelle pubbliche adiacenti, ai bar, ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma, che:

1) è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine;

2) è fatto obbligo somministrare in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente dagli esercenti;

3) è fatto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente, sia trasmessa alla Stazione Carabinieri di Civitella Roveto e al Servizio di Polizia Locale di Civitella Roveto. A tutte le forze dell'ordine è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza e di applicare le sanzioni previste.
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000.

E' in ogni caso fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale e da altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Civitella Roveto, lì 20.06.2024



Il Sindaco

Dott. Luciano Scalisi